Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 settembre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, concernente aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 31 agosto 1964 e presentato il giorno stesso per la conversione al Senato della Repubblica, a seguito della votazione avvenuta nel detto ramo del Parlamento il 24 settembre 1964, non è stato convertito in legge.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 768.
Mutamento della denominazione del comune di Fornovo di San Giovanni in quella di «Fornovo San Giovanni» (Bergamo). . . . . Pag. 4146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 769.
Attribuzione della denominazione «Maddalena», ad una frazione del comune di Monte Argentario (Grosseto). Pag. 4146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 770.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea «æque principaliter», della Parrocchia dei Santi Vito e Modesto in località Collegalli del comune di Montaione, con la Parrocchia dell'Assunzione di Maria SS.ma e San Genesio nella Cattedrale di San Miniato (Pisa) Pag. 4147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 771.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria Curata Perpetua dei Santi Ubaldo e Nicola, in frazione Ceresola del comune di Smerillo (Ascoli Piceno) Pag. 4147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 772.
Approvazione del nuovo statuto della Federazione motociclistica italiana, con sede in Roma . . . . Pag. 4147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 773.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata «Opus Visitationis», con sede in Albenga (Savona) . . . . Pag. 4147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1964.
Nomina del sen. Enrico Roselli a presidente della Commissione di vigilanza del debito pubblico . . . Pag. 4147

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1964.
Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964. Pag. 4148

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1964.
Iscrizione del porto di Grado (Gorizia) nella prima categoria dei porti marittimi nazionali . . . . . . Pag. 4149

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1964.
Revoca del decreto ministeriale 6 giugno 1963 concernente l'estensione delle norme sugli assegni familiari al personale assunto dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520. Pag. 4149

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1964.
Trasferimento dell'abitato di Cannavò, frazione del comune di Reggio Calabria, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177 . . . . Pag. 4150

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1964.
Delega al Presidente della Giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 . . . . Pag. 4150

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1964.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Lucca . . . . Pag. 4150

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1964.
Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società «Lavoro e Sicurtà», con sede in Milano . . . . Pag. 4151

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1964.
Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Unione Subalpina di Assicurazione », con sede in Torino . . Pag. 4151

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1964.
Rilascio di nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche durante l'anno 1964 . Pag. 4151

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Aggius (Sassari). Pag. 4151

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1964.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carboghise - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952 . . . . Pag. 4152

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1964.
Annullamento parziale del decreto ministeriale 18 luglio 1964 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 184 del 28 luglio 1964 . . . . . . Pag. 4152

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Clinica otorinolaringoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara . . . . Pag. 4153
Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione . . . Pag. 4153
Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione . . . . Pag. 4153
Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . Pag. 4153

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano regolatore e del relativo piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano regolatore generale di Rapallo . . . . . . Pag. 4153

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorsi. Pag. 4154

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria del massaggio . . . . Pag. 4154

Ministero del tesoro:
Esito di ricorsi . . . . Pag. 4154
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4154

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione . . . Pag. 4155

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari. Pag. 4159

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a centocinquantasei posti di operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 4160

Ufficio medico provinciale di Siracusa: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa . Pag. 4160

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro . Pag. 4160

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1964, n. 768.
Mutamento della denominazione del comune di Fornovo di San Giovanni in quella di « Fornovo San Giovanni » (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fornovo di San Giovanni (Bergamo) in data 20 ottobre 1963, n. 31, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Fornovo San Giovanni »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo in data 25 novembre 1963, n. 185, con la quale è stato espresso parere in ordine al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Fornovo di San Giovanni, in provincia di Bergamo, è mutata in quella di « Fornovo San Giovanni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 66. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1964, n. 769.
Attribuzione della denominazione « Maddalena », ad una frazione del comune di Monte Argentario (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni della Giunta municipale in data 27 maggio 1963, n. 355, e del Consiglio comunale di Monte Argentario (Grosseto) in data 11 novembre 1961, n. 57, e 15 giugno 1963, n. 30, con le quali è stato chiesto che alla frazione del Comune stesso — comprendente le località Capo d'Uomo, Poggio Fornacelle, Poggio Pinzo, Cala dell'Olio, Poggio delle Scorpacciate, Sorgente Sguazzatoio, Torre delle Cannelle, Poggio dell'Archetto, Fontana Tre Fonti, Poggio delle Crocine e La Maddalena — sia attribuita ufficialmente la denominazione « Maddalena »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Grosseto in data 17 aprile 1962, n. 47, con la quale è stato espresso parere in ordine all'attribuzione della denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

E' attribuita la denominazione « Maddalena » alla frazione del comune di Monte Argentario (Grosseto), di cui alle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 63. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 770.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter », della Parrocchia dei Santi Vito e Modesto in località Collegalli del comune di Montaione, con la Parrocchia dell'Assunzione di Maria SS.ma e San Genesio nella Cattedrale di San Miniato (Pisa).

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Miniato in data 5 novembre 1963, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » della Parrocchia dei Santi Vito e Modesto in località Collegalli del comune di Montaione con la Parrocchia dell'Assunzione di Maria SS.ma e San Genesio nella Cattedrale di San Miniato (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 31. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 771.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria Curata Perpetua dei Santi Ubaldo e Nicola, in frazione Ceresola del comune di Smerillo (Ascoli Piceno).

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 25 gennaio 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria Curata Perpetua dei Santi Ubaldo e Nicola, in frazione Ceresola del comune di Smerillo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 39. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 772.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione motociclistica italiana, con sede in Roma.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene approvato il nuovo testo dello statuto della Federazione motociclistica italiana, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 97. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 773.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Opus Visitationis », con sede in Albenga (Savona).

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata « Opus Visitationis », con sede in Albenga (Savona) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 36. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1964.

Nomina del sen. Enrico Roselli a presidente della Commissione di vigilanza del debito pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 90 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il sen. Enrico Roselli, membro della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico per la corrente legislatura parlamentare, è nominato presidente della Commissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1964
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 88. — VENTURA SIGNORETTI

(7356)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1964.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Vista la legge 1° marzo 1964, n. 62, concernente modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964.

Roma, addì 14 marzo 1964

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

STATI DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per il periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

Num.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza risultante per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964
	ENTRATA	
1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (art. 279, primo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	26.500.000
2	Proventi della contribuzione per provvedere alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1279, secondo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	35.750.000
3	Canoni delle imprese portuali	1.625.000
4	Proventi eventuali diversi	10.000
5	Recupero di somme iscritte nei capitoli di spesa	per memoria
		63.885.000

Num.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza risultante per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964
	SPESA	
	TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	
1	Indennità di trasferta e di missione	3.500.000
2	Interventi diretti alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	35.750.000
3	Spese per la costruzione, per la manutenzione e per l'affitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*
4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	3.500.000
5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (art. 1) del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni	3.250.000
6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	2.000.000
7	Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale, dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; regio decreto-legge 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422; legge 4 dicembre 1950, n. 888; decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; articoli 143 e 146 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima)	1.250.000
8	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio ed in quiescenza e delle relative famiglie	600.000
9	Spese casuali	100.000
10	Rimborso di somme indebitamente percette	25.000
	Devoluzione al fondo riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	*soppresso*
		49.975.000
	TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	
11	Costruzione di una casa di riposo per lavoratori portuali (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con legge 3 marzo 1932, n. 269	10.000.000
		10.000.000
	Avanzo di gestione	
12	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	3.910.000

Riassunti degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale

CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza risultante per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964
RIASSUNTO	
TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	49.975.000
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	10.000.000
Avanzo di gestione	3.910.000
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	63.885.000
ENTRATE	63.885.000
SPESE	59.975.000
Avanzo di gestione da devolvere al fondo di riserva	3.910.000
	63.885.000

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7269)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1964.
Iscrizione del porto di Grado (Gorizia) nella prima categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, sui porti, spiagge e fari, approvato con il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Considerato che l'arco costiero del litoraneo veneto, da Venezia a Punta Sdobba, è costituito da spiaggia sottile, priva di insenature e perciò con limitate possibilità di rifugio ai naviganti in tempi fortunosi;

Ritenuto che il porto di Grado, attese le sue caratteristiche, presenta favorevoli possibilità di rifugio, sia per la navigazione costiera e peschereccia, sia per i natanti lagunari e di navigazione mista marittimo-lagunare e che, pertanto, può assolvere efficacemente le funzioni di porto rifugio;

Ritenuta la necessità di inscrivere il porto di Grado nella prima categoria dei porti marittimi nazionali, come porto rifugio;

Visti gli atti dell'istruttoria ed in particolare la relazione 6 giugno 1959 dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia;

Visto il voto 16 dicembre 1959, n. 2325, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla inscrizione di detto approdo nella prima categoria dei porti marittimi nazionali come porto rifugio;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della Marina mercantile con voto 15 giugno 1960;

Decreta:

Il porto di Grado (Gorizia) è inscritto nella prima categoria dei porti marittimi nazionali ai fini della sua utilizzazione come porto rifugio, nell'interesse della navigazione generale.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1964
Registro n. 32 *Lavori pubblici, foglio n.* 95

(6312)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1964.
Revoca del decreto ministeriale 6 giugno 1963 concernente l'estensione delle norme sugli assegni familiari al personale assunto dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1963, che ha esteso, con decorrenza dal 1° ottobre 1962, l'applicazione delle norme sugli assegni familiari al personale assunto dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1963, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l'applicazione del trattamento di famiglia previsto per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, al personale assunto ai sensi dell'art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520;

Considerato che il Ministero del turismo ha ritenuto di uniformarsi a tale provvedimento disponendo l'applicazione dello stesso trattamento al personale dipendente assunto allo stesso titolo, con effetto 1° ottobre 1962;

Ritenuta la necessità di revocare il decreto ministeriale 6 giugno 1963, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 6 giugno 1963, che ha esteso al personale assunto dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, l'applicazione della tabella *A*) con le modalità dell'industria, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, è revocato con effetto dal 1° ottobre 1962.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(7290)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1964.

Trasferimento dell'abitato di Cannavò, frazione del comune di Reggio Calabria, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento dell'abitato di Cannavò, frazione del comune di Reggio Calabria, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo addetto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 785, emesso nell'adunanza del 20 settembre 1963;

Decreta:

L'abitato di Cannavò, frazione del comune di Reggio Calabria, è ammesso al beneficio del trasferimento, ai termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 230

(7281)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1964.

Delega al Presidente della Giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norma di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32 e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'esercizio finanziario 1963-64;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al Presidente della Giunta regionale sarda, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, la facoltà di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi alla esecuzione delle opere a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 6 agosto 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1964
Registro n. 40, foglio n. 25

(7354)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 8 ottobre 1962, n. 255, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con la quale l'Amministrazione provinciale di Lucca chiede la classifica a provinciale della variante della strada provinciale « Marina » in corrispondenza dell'abitato di Querceto denominata « Cavalcavia di Querceto » dell'estesa di km. 1+424,39;

Visto il voto 14 luglio 1964, n. 1359, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della su citata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la variante della strada provinciale « Marina » in corrispondenza dell'abitato di Querceto, denominata « Cavalcavia di Querceto », dell'estesa di km. 1+424,39, in provincia di Lucca, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(7189)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1964.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con una assicurazione di tipo misto.

Roma, addì 12 settembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7274)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1964.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Unione Subalpina di Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Unione Subalpina di Assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Unione Subalpina di Assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto.

Roma, addì 12 settembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7276)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1964.

Rilascio di nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche durante l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 11 agosto 1964, n. 694, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 21 agosto 1964, contenente norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 9 giugno 1964, concernente la determinazione dei criteri, durante l'anno 1964, per il rilascio dei nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche;

Decreta:

Le disposizioni, contenute nel decreto ministeriale 4 giugno 1964, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1964.

Roma, addì 17 settembre 1964

Il Ministro: CORONA

(7324)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Aggius (Sassari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 54 in data 12 novembre 1963 — di cui la sezione di Sassari dell'Organo regionale di controllo con provvedimento n. 25695/Rip.I/Sez. 2ª ha preso atto nella seduta del 27 novembre 1963 — con la quale il Consiglio comunale di Aggius (Sassari) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Aggius (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Aggius (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 18 settembre 1964

(7346) *Il Ministro*: MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1964.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carboghise - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Carboghise, via C. Giardino n. 4 Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazioni di merci dall'estero del seguente valore;

Mod. *B* Import n. 6.515.270, emesso il 20 settembre 1961 dalla Banca Nazionale del Lavoro, sede di Milano, per dollari U.S.A. 41.810 (quarantunomilaottocentodieci dollari);

Visti gli atti con i quali la Ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per il seguente importo:

dollari U.S.A. 5.151 (cinquemilacentocinquantuno dollari);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Carboghise di Milano limitatamente al 10% del seguente importo:

dollari U.S.A. 5.151 (cinquemilacentocinquantuno dollari).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1964

(7345) *Il Ministro*: MATTARELLA

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1964.

Annullamento parziale del decreto ministeriale 18 luglio 1964 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 184 del 28 luglio 1964.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Franco Olivelli, via Pergolesi n. 15. Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazioni di merci dall'estero dei seguenti valori:

Mod. *B* Import n. 6511781, emesso il 13 aprile 1961 dalla Banca Nazionale del Lavoro, sede di Milano, per Lgs. 1.784.8.0 (lire sterline millesettecentottantaquattro otto scellini zero penny);

Mod. *B* Import n. 6522907, emesso il 31 luglio 1962 dalla Banca Nazionale del Lavoro, sede di Milano, per L. 732.000 (lire settecentotrentaduemila);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Visto che la ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per i seguenti importi:

lire sterline 664.4.1 (lire sterline seicentosessantaquattro quattro scellini un penny);

lire italiane 371.856 (lire trecentosettantunomilaottocentocinquantasei);

Visto il proprio decreto 18 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 28 luglio 1964, con il quale viene disposto l'incameramento in favore dell'erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla ditta Franco Olivelli di Milano limitatamente al 10 % dei seguenti importi:

lire sterline 664.4.1 (lire sterline seicentosessantaquattro quattro scellini un penny);

lire italiane 371.856 (lire trecentosettantunomilaottocentocinquantasei);

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo alla misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed esonero delle operazioni di valore non superiore a 5.000.000 di lire;

Vista la nota dell'Ufficio italiano dei cambi numero 490310 del 18 agosto 1964, con la quale si informa che l'operazione relativa al Mod. *B* Import n. 6522907 del 31 luglio 1962 di L. 732.000 non è soggetta all'obbligo della cauzione, trattandosi di impegno successivo al decreto ministeriale 30 maggio 1962 ed essendo di valore inferiore a L. 5.000.000;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare parzialmente il citato decreto ministeriale 18 luglio 1964;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il decreto ministeriale 18 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 28 luglio 1964, limitatamente alla parte che disponeva lo incameranto in favore dell'Erario della cauzione a suo tempo versata dalla ditta Franco Olivelli di Milano relativamente al 10 % dell'importo di lire italiane 371.856 (trecentosettantunomilaottocentocinquantasei).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(7335)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica otorinolaringoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di « Clinica otorinolaringoiatrica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7355)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 22689/S del 23 luglio 1964, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000 (diecimila) disposta in suo favore dalla signora Bianca Triggiani Del Prete al fine di integrare il capitale della borsa di studio « Prof. Oreste Del Prete ».

(7232)

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n. 11202 del 17 luglio 1964, l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000 (un milione), disposta in suo favore dal prof. Leonardo Coviello, per l'istituzione di un premio di studio triennale da intestarsi al « Prof. Nicola Coviello ».

(7231)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Eugenio Renzulli, nato a Napoli il 18 aprile 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Napoli il 22 maggio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7256)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore e del relativo piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano regolatore generale di Rapallo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1964, registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 51, è stato approvato il piano regolatore e relativo piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano regolatore generale di Rapallo, compresa tra le vie Matteotti, Mameli e Murtula.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 16, penultimo comma, della legge 17 agosto 1962, n. 1150.

(7282)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato in data 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1964, registro n. 17, foglio n. 255, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla signora Troia Maria in Aveta, contro la decisione della Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio, con la quale fu respinto il ricorso della stessa signora Troia avverso il provvedimento del sindaco di Trento, che le aveva negato la licenza commerciale per la vendita ambulante di stoffe, maglierie e mercerie, nella provincia di Trento e limitrofe.

(7341)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1964, registro n. 18, foglio n. 276, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Mattioli Enrica in Zanini, avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Mantova aveva accolto il ricorso proposto dalla signora Pedrolli Jole, avverso il provvedimento del sindaco di Mantova che le aveva negato l'aggiunta delle voci « cartoline e memoranda » alla licenza già in suo possesso per l'esercizio di un bar, in Mantova, piazza Sordello, 6.

(7342)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria del massaggio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1964, registro n. 5 Sanità, foglio n. 34, sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria del massaggio.

(7319)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1964, registro n. 379, foglio n. 1, sono stati respinti i ricorsi straordinari presentati dall'ufficiale capo delle Direzioni provinciali del tesoro signorina Piazzesi Elena avverso i provvedimenti di collocamento a riposo e di concessione della pensione ordinaria, disposti nei di lei confronti, dal Ministro per il tesoro.

(7331)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 24 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624.84	624,83	624.86	624.84	624.83	624.84	624.84	624.84	624,84	624.84
$ Can.	580.96	580,70	580.70	580.75	579.70	581 —	580.87	581 —	581.05	581 —
Fr. Sv.	144,69	144.72	144.71	144.71	144.73	144.70	144.715	144.67	144.69	144.62
Kr D.	90.24	90,26	90.26	90.26	90.27	90.25	90.2625	90.24	90,25	90,25
Kr N.	87,21	87.24	87.23	87.24	87.20	87.21	87,2325	87.20	87.21	87.21
Kr. Sv.	121,67	121.65	121.65	121.655	121.65	121.68	121.655	121,67	121.68	121.68
Fol.	173.29	173,22	173.33	173.335	173,30	173,30	173.34875	173,28	173.30	173.80
Fr B.	12,58	12.583	12,5850	12,584	12,5775	12.58	12,5825	12.56	12,58	12,58
Franco francese	127,46	127.43	127.46	127.35	127,40	127.47	127,43	127.50	127,47	127.47
Lst.	1739.22	1739.20	1738,95	1739,20	1739 —	1739,27	1739:20	1739.15	1739.20	1739,20
Dm. occ.	157.19	157.22	157.21	157.2075	157,18	157,23	157,2225	157.20	157,23	157.22
Scell. Austr.	24.20	24.19	24,20	24,1985	24,15	24,20	24,198	24,20	24.19	24,195
Escudo Port.	21,69	21,69	21,68	21,69	21,80	21,68	21,68	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 24 settembre 1964

Rendita 5 % 1935	104,425
Redimibile 3,50 % 1934	98,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	90.675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99.525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99.425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99.575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99.675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99.45
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	580,81
1 Franco svizzero	144,712
1 Corona danese	90.261
1 Corona norvegese	87,236
1 Corona svedese	121.655
1 Fiorino olandese	173,342
1 Franco belga	12.583
1 Franco francese	127.44
1 Lira sterlina	1739,20
1 Marco germanico	157.215
1 Scellino austriaco	24.198
1 Escudo Port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n 628, che apporta modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel terzo e quarto comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione della Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi.

2) a trentanove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi.

Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo 20 maggio 1915, n 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 3 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo (vedasi schema esemplificativo allegato al presente decreto) dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

I candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne e non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato in carta da bollo dalla competente autorità scolastica, attestante il compimento degli studi d'istruzione elementare superiore (V classe);

2) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere, ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/On. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente comunità israelitica.

I mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o, dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali ed istituzionali hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali ed istituzionali.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato, rilasciato in carta da bollo, dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa della colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guera.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove e nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, nonchè i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, numero 1306 e 26 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè i dipendenti indicati nell'art. 1, terzo comma, del presente decreto, presenteranno un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 5, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata in carta da bollo dalla competente autorità militare.

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del detto requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati di età inferiore agli anni 21 presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie dell'impiego cui aspira e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati nonchè quello che

che presenteranno i mutilati ed invalidi civili dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a svolgere le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle mansioni proprie della carriera ausiliaria, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del lavoro con l'intervento di uno specialista di otorinolaringoiatria, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) copia aggiornata del foglio matricolare militare (salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4). Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsto dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato in carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

E' fatta salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 9.

La prova pratica di scrittura avrà luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione nel termine prescritto del giorno e dell'ora in cui detta prova sarà tenuta.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Allorchè si presenteranno per sostenere la prova di cui all'articolo precedente i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, se appartengono al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta d'identità.

Art. 11.

La prova pratica di scrittura non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di 6/10.

L'attribuzione del punteggio relativo ai titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice prima della prova di cui al precedente comma, in base ai criteri che verranno da essa preventivatamente determinati.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli e quello riportato nella prova pratica di scrittura.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina ad inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo alla:

Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Via Flavia — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il (1) . . residente in . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

All'uopo dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (3), di essere in possesso del certificato di licenza di istruzione elementare superiore (V elementare) conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . .

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . . dal (5) . . . .

oppure . . . . .

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito:

. . . .

. . . . . lì . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente ed assimilato; militarizzato ed assimilato: partigiano combattente, deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; profugo dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi africani; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato od invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico o la autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: Bosco

(7078)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1963, registro n. 32 Finanze, foglio n. 62, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 14 dicembre 1963, con il quale è stato indetto il concorso per esami a duecento posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, indicato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), e presso le Intendenze di finanza di Bari, Catania, Firenze, Milano, Napoli e Palermo, nei giorni 12, 13 e 14 ottobre 1964, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1964

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1964
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 258

(7336)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a centocinquantasei posti di operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti gli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 13 agosto 1962, n. 18287, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1962, registro n. 36, foglio n. 331, con cui è stato indetto un concorso a centocinquantasei posti di operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici di cui ottantasei di 3ª categoria (operai comuni) e nove di 4ª categoria (operai manovali);
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1963, n. 19795, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1963, registro n. 38, foglio n. 327, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione dei requisiti attitudinali e dei titoli degli aspiranti a posti di 3ª e 4ª categoria;
Considerato che il dott. ing. Dante Mazzoleni, membro di detta Commissione, con il 1° maggio 1964, lascerà il servizio perchè collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione per permettere alla Commissione stessa di espletare i relativi lavori;

Decreta:

Il dott. ing. Aristide Basso, ingegnere capo del Genio civile, è nominato membro della Commissione giudicatrice per la valutazione dei requisiti attitudinali e dei titoli degli aspiranti ai posti di 3ª e 4ª categoria, di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1962, citato nelle premesse, in sostituzione del dott. ing. Dante Mazzoleni.

Roma, addì 2 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1964
Registro n. 34, foglio n. 293

(7313)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3476 del 10 maggio 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1962;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Viste le disposizioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Siracusa, dell'Ordine dei medici della provincia di Siracusa e dei comuni di Siracusa e Ferla;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:
Francardo dott. Felice, direttore di divisione dell'Ufficio medico provinciale di Siracusa.

Componenti:
Piazza dott. Salvatore, vice prefetto ispettore ff. della Prefettura di Siracusa;
Randazzo dott. Pietro, medico provinciale superiore, titolare dell'Ufficio medico provinciale di Ragusa;
Scapellato prof. Luigi, primario medico dell'Ospedale civile di Siracusa;
Salamone prof. Francesco Paolo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Siracusa;
Gallo dott. Luigi, medico condotto del comune di Siracusa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Messina Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esami avranno luogo a Siracusa il giorno 14 dicembre 1964 e, comunque, non potranno aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Siracusa, di questo Ufficio e dei comuni di Siracusa e Ferla.

Siracusa, addì 14 settembre 1964

Il medico provinciale: GALIA

(7260)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2404 e n. 4205 del 6 maggio 1964, relativi al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1962;
Considerato che l'ostetrica Rizzo Rosaria vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Pentone ha rinunziato;
Considerato, inoltre, che l'ostetrica Curcio Giulia che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Pentone indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4205 del 6 maggio 1964 l'ostetrica Curcio Giulia è dichiarata vincitrice della condotta di Pentone in sostituzione di Rizzo Rosaria rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Pentone.

Catanzaro, addì 8 settembre 1964

Il medico provinciale: GIUTTARI

(7262)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.